C12483 - CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS-RATP CAPITAL INNOVATION/CITYSCOOT

Provvedimento n. 30303[+]

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 13 settembre 2022;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998 n. 217;

VISTA la comunicazione di RATP Capital Innovation SAS e Caisse des Dépôts et Consignations, pervenuta in data 29 agosto 2022;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Caisse des Dépôts et Consignations (di seguito, "CDC") un'istituzione pubblica francese a statuto giuridico speciale, disciplinata dagli articoli L.518-2 e seguenti del Codice monetario e finanziario francese. CDC persegue finalità di interesse generale a sostegno delle politiche pubbliche attuate dallo Stato e dagli enti locali francesi; svolge altresì attività in regime di mercato.
Più precisamente, CDC opera in tutto il mondo in diversi settori aperti alla concorrenza, tra cui anche quello del trasporto pubblico. Ciò principalmente per mezzo della controllata Transdev, società di trasporto multimodale che sviluppa attività ferroviarie e gestisce tram, metropolitane, autobus, pullman, taxi, traghetti e altri servizi di trasporto. Transdev non è attiva in Italia in quanto le sue attività italiane sono state trasferite da CDC a RATP nel 2010, per effetto dell'acquisizione da parte di quest'ultima della società Transdev Italia S.r.l.. CDC detiene anche delle partecipazioni di controllo in alcune società attive nel settore della mobilità in condivisione o assimilate, tutte aventi sede in Francia.
In Italia, CDC è presente, attraverso varie società controllate, nei seguenti settori: quello delle residenze sanitarie assistenziali (attraverso Icade Healthcare Europe); quello del *design*, della progettazione, della produzione e assemblaggio di complessi componenti ad alta precisione principalmente per i settori aerospaziale e automobilistico (per mezzo di Bpifrance e la sua controllata Mecachrome); quello della consulenza strategica (attraverso ADIT); quello della sicurezza aziendale (per mezzo di Geos).

CDC, nel corso del 2021, ha realizzato un fatturato consolidato a livello mondiale di circa *[80-90]*[*] miliardi di euro, di cui circa *[60-70]* miliardi di euro generati in Europa e *[5-6]* miliardi di euro in Italia.

2. RATP Capital Innovation SAS (di seguito, "RATP CI" e, insieme a CDC, "Parti notificanti") è una società che ha come scopo quello di investire nel capitale di aziende innovative che lavorano per migliorare la qualità della città, soprattutto nei settori della mobilità sostenibile, del patrimonio immobiliare urbano e della logistica dell'ultimo miglio.
RATP CI è interamente controllata da RATP Solutions Ville, società per azioni semplificata a socio unico, interamente controllata da RATP Partecipations. Quest'ultima è, a sua volta, interamente controllata da RATP, ente pubblico industriale e commerciale, posto al vertice del Gruppo RATP.
Il Gruppo RATP, di proprietà dello Stato francese, opera nel settore del trasporto passeggeri (metropolitana, tram, autobus urbani e interurbani, treni regionali, navette marittime, trasporto su richiesta e via cavo e *sightseeing*); è attivo soprattutto in Francia e, in minore misura, in Belgio e in Italia[1], oltre che in altri paesi extra-europei.
Nel 2021 il Gruppo RATP ha realizzato un fatturato consolidato a livello mondiale pari a *[5-6]* miliardi di euro, di cui *[4-5]* miliardi di euro generati in Europa e *[100-517]* milioni di euro in Italia.

3. Cityscoot SAS (di seguito, anche "Cityscoot" e "la Società *target*") è una azienda di mobilità urbana che offre il noleggio a breve termine di *scooter* elettrici, condivisi tra gli utenti grazie a un sistema digitale di prenotazione e di abbonamento, operante tramite applicazione disponibile su *smartphone*.
Il capitale sociale di Cityscoot è attualmente distribuito tra: dirigenti e dipendenti (19,14%); RATP CI (8,18%); CDC (8,15%); azionisti di riferimento (41,34%), altri investitori professionali (6,74%); *business angels* e privati (16,45%). La società non è al momento controllata da alcuno dei suoi soci.

[+] *[Nella presente versione il provvedimento è riportato nella versione rettificata a seguito della delibera n. 30335 dell'11 ottobre 2022.]*

[*] *[Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]*

[1] *[In Italia il Gruppo RATP detiene partecipazioni nelle seguenti società attive nel trasporto pubblico locale: Assetco Toscana S.r.l.; GEST S.p.A.; Autolinee Toscane S.p.A.; La Ferroviaria Italiana (LFI) S.p.A.; Latium Cilia S.r.l.; RATP Dev Italia S.r.l.; TFT S.p.A.; Tram di Firenze S.p.A.]*

Cytyscoot gestisce in proprio tutte le sue attività in Francia; le attività italiane sono, invece, gestite attraverso Cityscoot Italia S.r.l., filiale registrata a Milano.
Nel 2021 Cityscoot ha realizzato un fatturato consolidato a livello mondiale pari a *[10-31]* milioni di euro, di cui *[10-31]* milioni generati in Europa e *[1-10]* milioni in Italia.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

4. L'operazione comunicata consiste nell'acquisizione da parte di CDC e RATP CI del controllo congiunto su Cityscoot.
5. Più precisamente, le Parti notificanti sottoscriveranno un aumento di capitale per mezzo del quale deterranno almeno il 55% del capitale e dei diritti di voto della Società *target*. Al contempo, CDC e RATP CI hanno stipulato un patto parasociale in virtù del quale le decisioni essenziali riguardanti Cityscoot richiederanno, per essere adottate, il voto favorevole di CDC e RATP CI. Pertanto, RATP CI e CDC controlleranno congiuntamente Cityscoot.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

6. L'operazione notificata, in quanto volta all'acquisizione del controllo di un'impresa, costituisce concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.
7. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della legge citata, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 517 milioni di euro e il fatturato realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 31 milioni di euro.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

8. Preliminarmente si osserva che, sulla base di quanto evidenziato dalle Parti notificanti, l'operazione non è tale da determinare alcun effetto di rilievo sotto il profilo concorrenziale posto che non darà luogo ad alcuna sovrapposizione tra le attività esercitate in Italia dalle parti interessate dalla concentrazione.

a. I mercati rilevanti

9. La Società *target* è attiva nel noleggio *self service* a breve termine di *scooter* elettrici, condivisi tra gli utenti grazie a un sistema digitale di prenotazione e di abbonamento, operante tramite applicazione disponibile su smartphone.
Secondo le Parti tale attività rientra nel mercato dei servizi di mobilità leggera/sostenibile che comprende oltre al noleggio *self service* di *scooter* elettrici anche i servizi di noleggio *self service* di biciclette elettriche e di monopattini.
Tale definizione del mercato merceologico rilevante troverebbe conferma in un recente precedente eurounitario[2], in cui, tuttavia, la Commissione europea ha preferito lasciare aperta la definizione merceologica del mercato, non escludendo la sua delimitazione al singolo servizio di mobilità condivisa.
10. Nel caso di specie non si ritiene necessario giungere ad una precisa delimitazione merceologica del mercato, considerato che, quale che sia la definizione adottata, in ogni caso non si configurerebbero criticità concorrenziali di sorta.
11. Dal punto di vista geografico, il mercato rilevante appare avere dimensione locale essendo circoscritto a livello di ogni singola città in cui il servizio è fornito[3]. Nel caso di specie Cityscoot opera nelle città di Milano e Torino.

b. Gli effetti dell'operazione

12. Tenuto conto dei dati forniti dalle Parti notificanti, si ritiene che l'operazione non sia tale da determinare alcun effetto di rilievo sotto il profilo concorrenziale: come sopra anticipato, non darà luogo alla creazione di sovrapposizioni tra le attività delle parti in Italia nel mercato rilevante (qualunque sia la definizione adottata: *i.e.* noleggio *self service* di *scooter* elettrici o esteso alla più ampia categoria dei servizi di mobilità condivisa), in quanto il Gruppo RATP non fornisce servizi di mobilità condivisa e CDC non offre tali servizi in Italia. Cityscoot, nella mobilità condivisa sostenibile, detiene nelle città di Milano e Torino, rispettivamente, quote del *[5-10%]* e *[inferiore all'1%],* e, limitatamente agli *scooter* elettrici, quote del *[30-35%]* e del *[10-15%].* In entrambi i mercati locali sono presenti rilevanti concorrenti con quote in alcuni casi uguali o superiori al 50%.
13. Non sussistono inoltre relazioni verticali tra le attività delle Parti notificanti e le attività di Cityscoot, in quanto le attività di mobilità condivisa di Cityscoot non costituiscono un *input* per le attività di trasporto del Gruppo RATP e/o di CDC e viceversa.
14. Sono pure da escludere effetti tra le attività di Cityscoot e quelle del Gruppo RATP e/o di CDC: i bandi di gara relativi alla mobilità condivisa e quelli concernenti il trasporto pubblico sono generalmente organizzati in Italia con procedure differenti. Ad ogni modo, il Gruppo RATP non opera nel trasporto pubblico di passeggeri a Milano e Torino, dove è attiva Cityscoot, parimenti, nei medesimi mercati non è attivo CDC.

[2] *[Si veda Commissione europea, Caso M.9545 – NS Groep/Pon Netherlands/JV, §§ 41 e 44.]*

[3] *[Cfr. Caso M.9545 cit.]*

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non ostacola, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.
Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli